

**CONTRATTO TRA L'ASL CN1 E LA STRUTTURA OSPEDALE KOELLIKER DI TORINO,  
ACCREDITATA PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI RICOVERO E CONTRATTUALIZZATA  
AL FINE DEL RECUPERO DEI TEMPI DI ATTESA**

Premesso che:

- l'art. 8-bis del d.lgs. 502/1992 dispone che le Regioni assicurino i livelli essenziali e uniformi di assistenza anche avvalendosi di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies;
- in particolare, ai sensi dell'art. 8-quinquies del medesimo decreto la stipula di contratti costituisce condizione per l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale di servizi e prestazioni sanitarie da parte di strutture private accreditate;
- la Regione Piemonte, con nota prot. 24014 del 01/07/2021 (e con le successive note di rettifica e chiarimento prot. n. 25121 del 12/07/2021 e prot. n. 26504 del 21/07/2021), ha disposto che le ASL possano contrattare direttamente, con le strutture accreditate interessate (del proprio o di altri territori) le prestazioni da erogarsi al fine del contenimento dei tempi di attesa nei limiti degli importi assegnati che per l'ASL CN1 e l'AO S. Croce e Carle risultano essere di € 673.629,84;
- con nota prot. 0084776/P del 30/07/2021 le tre aziende dell'Area Omogenea Piemonte SUD-OVEST hanno inviato alla Regione i "Piani Operativi Aziendali per il recupero liste d'attesa – aggiornamento al 31/07/2021", illustrando le azioni per il governo dei tempi di attesa.
- con nota prot. n. 0081990/P del 23/07/2021 si è richiesto a tutti gli erogatori

privati accreditati del territorio regionale di indicare i volumi di prestazioni e di interventi che, in relazione alla propria capacità produttiva, potevano essere riservati all'ASL CN1 al fine del recupero dei tempi di attesa, precisando che la scelta dell'ASL si sarebbe prioritariamente orientata verso quegli erogatori che avessero offerto una produzione idonea a soddisfare integralmente o in misura maggiore il fabbisogno di cui sopra, tenuto però anche conto, in base al criterio della prossimità al luogo di residenza, della distanza e delle vie di collegamento presenti, al fine di non creare eccessivo disagio alla popolazione residente;

- tra gli erogatori che hanno fatto pervenire riscontro si annovera l'Ospedale Koelliker di Torino, la cui contrattualizzazione è di interesse sia di questa ASL che dell'AO S. Croce e Carle come da richieste prot. ASL CN1 n. 0124211/A del 5.11.2021 e n. 0127392/A del 12.11.2021;

TRA

l'Azienda Sanitaria CN1, con sede legale in Cuneo – Via Carlo Boggio n. 10 (Codice Fiscale e Partita IVA n° 01128930045), nel prosieguo ASL CN1, rappresentata dal Direttore Generale Dr Guerra Giuseppe, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede dell'Azienda medesima,

E

la Società PRO INFANTIA S.p.A. con sede legale in Torino, Corso Galileo Ferraris 247-255, (CF/PI 01090120013),

- titolare della struttura Ospedale Koelliker di Torino, accreditata per l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto,
- rappresentata dal Dr Paolo Monferino (CF MNFPLA46T15F952M), nella qualità di Presidente con titolo di legale rappresentanza, domiciliato ai fini del presente accordo presso la sede della struttura,

RICHIAMATI

- il Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD) concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- il D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come modificato con D.Lgs 101/18;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

L’oggetto del presente contratto concerne l’esecuzione, da parte della Struttura a favore di residenti ASL CN1 di prestazioni di ricovero per il recupero dei tempi di attesa di utenti in lista d’attesa per ricovero.

ART. 2 – PRESTAZIONI DI RICOVERO

La Struttura effettuerà le prestazioni di ricovero dei pazienti inviati dalla direzione sanitaria dei presidi ospedalieri secondo modalità concordate tra contraenti nei limiti del seguente fabbisogno:

				ASL CN1		AO S. CROCE E CARLE	
INTERVENTO	DRG	REGIME	VALORE	CASI	TOTALE	CASI	TOTALE
Sostituzione di articolazioni maggiori o	544	RO	8.837,00	20 protesi d’anca	176.740,00	15 protesi ginocchio	132.555,00
reimpianto degli arti inferiori							

**Importo Totale € 309.295,00.**

ART. 3 –OBBLIGHI DELLA STRUTTURA

La Struttura si impegna a fornire prestazioni sanitarie conformi ai volumi definiti all’articolo 2.

Le prestazioni devono realizzarsi con distribuzione omogenea nel periodo di validità

del presente contratto, salvo temporanee sospensioni dell'attività correlate a provvedimenti formali delle autorità preposte per far fronte ad eventuali recrudescenze della situazione emergenziale.

Qualora, al di fuori della ipotesi di cui al comma precedente, emerga un andamento della produzione non in linea con il fabbisogno contrattualizzato, l'ASL CN1 provvederà a richiedere formalmente chiarimenti alla Struttura che dovranno pervenire tassativamente entro 5 giorni. In carenza di valide controdeduzioni, l'ASL CN1 provvederà a verificare la disponibilità di altri erogatori che verranno contrattualizzati per l'attività residua, senza che la struttura nulla abbia a pretendere per le prestazioni non erogate, ferma restando la tutela in sede giurisdizionale.

#### ART. 4 – REQUISITI DEI SERVIZI

In ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività, la Struttura garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge e di provvedimenti amministrativi, di ogni rango e tipo, nessuno escluso.

La Struttura è tenuta, tra l'altro, a mantenere e ad adeguare i requisiti organizzativi, funzionali e strutturali di accreditamento, in ragione delle discipline contrattate e del tasso effettivo di occupazione, e ad erogare le prestazioni secondo standard e protocolli di accessibilità, appropriatezza clinica, tempi di attesa, continuità assistenziale.

Gli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi ed al debito informativo rappresentano un elemento essenziale della prestazione.

La Struttura erogherà le prestazioni contrattate attraverso personale che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non versi in situazione d'incompatibilità ex articolo 4, comma 7 della legge n. 412/1991. Al personale

dipendente saranno applicati i contratti di lavoro nazionali in conformità alla normativa vigente.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 42, della legge n. 190/2012, la Struttura non potrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi a ex dipendenti di ASL e Regione che nei tre anni antecedenti abbiano esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali.

In ottemperanza al regolamento approvato con decreto 2 aprile 2015, n. 70, la Struttura trasmette annualmente alla Regione il proprio bilancio (o conto economico nel caso di Enti o di strutture facenti parte di gruppi societari) redatto secondo uno schema tipo conforme ai principi civilistici.

La cessione del contratto a terzi non produce effetti nei confronti dell'ASL e della Regione, fatte salve le ipotesi di cessione di azienda o cambiamento di ragione sociale, subordinatamente all'adozione degli atti di competenza regionale ed aziendale.

#### ART. 5 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La struttura agisce in qualità di autonomo titolare dei dati personali degli interessati avendo l'autonomia necessaria alla corretta gestione del paziente dalla presa in carico alla dimissione dello stesso, trattandosi di erogatore autorizzato ed accreditato ai sensi dell'art. 8 ter e quater del D.Lgs. 502/92.

In tale contesto è comunque richiesto che il trattamento dei dati personali da parte di tutti i soggetti coinvolti dal presente contratto avvenga in conformità alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, soprattutto laddove l'interlocazione preveda la comunicazione di informazioni (dati personali di dipendenti e di pazienti) dall'uno all'altro soggetto, facendo specifico riferimento alla sicurezza del trattamento durante tutto l'iter ed in particolare ai puntuali

termini di conservazione dei dati e riutilizzo degli stessi, una volta esauriti gli effetti del contratto.

La base giuridica legittimante il trasferimento dei dati da ASL CN1/AO S. Croce e Carle alla struttura è rinvenibile per i dati diversi da quelli dell'art. 9 del GDPR nell'art. 6, par. lett. B) (trattamento necessario per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte), mentre per i dati sanitari (art. 9 GDPR) si fa riferimento al punto h) del par. 2 dell'art. 9 del GDPR.

In ogni caso l'eventuale ulteriore trattamento effettuato ai fini diversi rispetto all presente contratto è precluso alla struttura, che diversamente incorrerebbe anche in una violazione degli obblighi contrattuali, oltre che nella violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

L'ASL CN1/AO S. Croce e Carle forniscono all'interessato un'integrazione all'informativa generale per il trattamento dei dati personali (al telefono via breve, sul sito in forma completa) che specifica i dettagli del trattamento posto in essere in questa circostanza (il trasferimento dei dati, le modalità del trasferimento, le garanzie specifiche poste in essere allo stesso) e che l'accettazione da parte del paziente al trasferimento della prestazione (di ricovero, ambulatoriale) presso la struttura porta conseguentemente il trasferimento dei dati personali.

Analogamente anche la struttura rispetta gli obblighi di informazione e trasparenza nei confronti dei pazienti presi in carico e fornisce le informazioni necessarie.

#### ART. 6 – IMPORTI CONTRATTUALIZZATI

La valorizzazione delle prestazioni avviene con la tariffa regionale in vigore al momento dell'erogazione, intendendosi per le prestazioni di ricovero la data di dimissione.

La variazione, a qualunque titolo, dei valori delle tariffe di riferimento non

determina un correlato adeguamento dei valori totali indicati all'art. 2. In tali fattispecie saranno le prestazioni oggetto del contratto ad essere rideterminate in misura compatibile con i suddetti valori.

Le richieste di prestazioni di ricovero al contraente sono vincolate dalla libera scelta del cittadino per cui non può essere garantito il raggiungimento del fabbisogno indicato nell'art. 2.

Le prestazioni inviate al CSI oltre il termine ordinariamente fissato per la chiusura della gestione in competenza saranno considerate unicamente ai fini dell'obbligo informativo, ma non a fini remunerativi.

#### ART. 7 – MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Per la produzione di ricovero ospedaliero viene riconosciuto il valore della produzione effettivamente realizzata nei limiti del fabbisogno di cui all'art. 2 del presente contratto.

La produzione effettuata è liquidata mensilmente, in relazione alle prestazioni erogate, nella misura del 95% del valore delle stesse, salvo conguaglio entro il 30 aprile 2022 previa verifica da parte dell'ASL CN1 del rispetto di volumi e di tipologie concordate.

La struttura, a inizio mese trasmette all'ASL la rendicontazione della produzione erogata nel mese precedente al fine degli adempimenti previsti dall'art. 3, comma 1, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7.12.2018 e s.m.i. inerenti la trasmissione di documenti, di cui all'art. 1 del medesimo decreto, attraverso il Nodo Smistamento Ordini (NSO), ed emette fattura elettronica mensile recante gli estremi degli ordini elettronici emessi e tramessi dall'ASL.

L'ASL CN1 effettua i pagamenti entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, corredata dell'elenco delle prestazioni erogate nel mese di riferimento,

elenco redatto nella forma definita dall'ASL.

È fatta salva la facoltà dell'ASL di sospendere totalmente o parzialmente i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate a seguito dei controlli effettuati, dell'accertamento di gravi violazioni di legge o di norme regionali o di disposizioni previste dal presente contratto. Le partite contestate devono comunque essere definite entro e non oltre l'esercizio finanziario successivo alla verifica dei risultati.

Il pagamento di prestazioni fatturate non esclude future contestazioni da parte dell'ASL per importi non dovuti.

Gli importi indicati nella reportistica prodotta dal Sistema Informativo Regionale rappresentano le quantità di prestazioni erogate in base agli invii effettuati dall'Erogatore e la valorizzazione economica delle stesse con applicazione del tariffario vigente secondo i protocolli approvati, hanno carattere meramente informativo sull'andamento della produzione e non costituiscono titolo per il riconoscimento di pagamento di somme corrispondenti.

#### ART. 8 – EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

La struttura attesta che la produzione di ricovero di cui al presente contratto è congruo con la capacità produttiva complessiva riferita ai posti letto accreditati.

#### ART. 9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La revoca o la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento determina l'automatica e contestuale risoluzione del contratto.

Nulla spetterà all'Erogatore, per compenso, indennizzo o risarcimento, per le prestazioni che lo stesso abbia reso in carenza dei requisiti di accreditamento.

#### ART. 10 – CLAUSOLA DI MANLEVA

La Struttura assume ogni responsabilità, anche in attuazione della legge n. 24/2017, per qualsiasi danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza



nell'esecuzione delle prestazioni contrattate e si obbliga ad esonerare l'ASL CN1 e l'AO Santa Croce da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questo, avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall'esecuzione del contratto.

#### ART. 11 – DURATA

Il contratto decorre dal 15.11.2021 sino al 31.12.2021.

#### ART. 13 – BOLLO E REGISTRAZIONE

Le spese di bollo sono in parti uguali.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DPR 26 aprile 1986 n. 131 il contratto è soggetto a registrazione in caso di uso.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale di Cuneo prot. N. 2014/105495 del 27.11.2014, rif. DPR 26.10.1972 n. 642 e s.m.i.

#### ART. 14 – FORO COMPETENTE

Le controversie derivanti dall'interpretazione di modalità esecutive o di validità del contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del foro in cui ha sede l'ASL.

PER L'EROGATORE

PER L'ASL CN1

Dr Paolo MONFERINO

Dr Giuseppe GUERRA

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs.82/2005.*